

3542/2020
10756/2019
15112/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Nola - Michele Marchese - ha emesso la seguente

SENTENZA n. 3542/2020

nel procedimento iscritto al n. 10756/2019 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso accertamento di violazione al c.d.s, assegnato in decisione mediante lettura del dispositivo all'udienza del 18.11.2020

TRA

, nato a () il , residente in
alla via n. 58/D, (C.F.), elettivamente domiciliato in Latina alla via Cicerone n. 30 presso lo studio dell' Avv. Roberto Iacovacci che lo rappresenta e difende, giusto mandato rilasciato a margine del ricorso in opposizione.

OPPONENTE

E

Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t.

OPPOSTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Come da verbale di causa del 18.11.2020 .

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto spedito a mezzo posta presso questo Ufficio, l'istante proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione. Protocollo ordinanza M IT PR NAUTG 00340459 01.08.2019, Area III, con la quale si ordinava di pagare la somma complessiva di euro 1080,28, per la violazione all'art. 142 c. 9 del c.d.s, contestata nel verbale n. SCV0005836952 del 13.11.2018, redatto dalla Polizia Stradale perché superava di oltre i 10 km/h e di non oltre i 60km/h i limiti massimi di velocità.

L'opposta non si costituiva in giudizio né depositava documentazione o note difensive.

Dichiarata la contumacia della Prefettura di Napoli, sulla conclusioni di cui al verbale, si assegnava il ricorso in decisione e si provvedeva come da dispositivo.

L'opposizione risulta tempestivamente presentata innanzi il Giudice Onorario di Pace territorialmente competente e il giudizio risulta instaurato tra le parti legittimate.

L'opposizione è fondata e va accolta.

L'opponente ha provato di aver presentato ricorso al Prefetto avverso il presupposto verbale di contestazione al c.d.s

Va innanzitutto rilevato che - a fronte di specifico motivo dedotto dall'opponente - la Prefettura non ha prodotto - come dovuto - i rilievi fotografici, necessari per comprovare il fatto contestato ed escludere eventuale errore di percezione sensoriale nel rilevamento del numero di targa.

Ciò premesso occorre, altresì, osservare che la Corte Costituzionale con la sentenza 18.06.2015 n. 113 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 45 co. 6 del c.d.s nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Pertanto, per l'affidabilità dei dispositivi non è sufficiente l'omologazione prevista dall'art. 142 co.6 del c.d.s, ma è necessario per garantire il corretto funzionamento dell'autovelox la *cd. taratura* che deve essere effettuata con cadenza periodica da ente terzo dotato della apposita qualifica di ente certificatore, diverso quindi dall'ente responsabile della strada o cui appartiene l'organo accertatore delle infrazioni.

L'omologazione è un atto formale che precede l'installazione dell'apparecchio e attesta che lo stesso è conforme alla descrizione delle caratteristiche costruttive indicate, ciò non significa che lo stesso sia in concreto idoneo all'uso e correttamente funzionante.

Per l'utilizzo, l'autovelox deve essere tarato cioè regolato ai fini del corretto regolamento della velocità, in modo che via sia certezza sulla veridicità della velocità misurata dei veicoli.

Nella fattispecie, l'effettuazione della taratura con indicazione del certificato n. LAT 27318-VE-018 dell' 01.08.2018 risulta indicata nel verbale di contestazione al c.d.s.

Tuttavia, la Prefettura, come peraltro richiesto nei motivi, non ha prodotto il relativo certificato, onere probatorio a carico dell'opposta, la cui mancanza, nel caso concreto, non consente la verifica in ordine alla ritualità dell'accertamento, non risultando agli atti né il "soggetto" certificatore che avrebbe reso tale adempimento né documentazione idonea a dimostrare che la taratura sia stata effettuata da soggetto "terzo" dotato di apposita qualifica.

Consegue la illegittimità del provvedimento impugnato essendo assorbenti tali ragioni rispetto ad ogni altro motivo.

La novità della questione trattata, in uno al mutamento di giurisprudenza di legittimità ai sensi dell'art 92 co. 2 del c.p.c, costituiscono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M

Il Giudice Onorario di Pace di Nola - Michele Marchese - definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

accoglie l'opposizione;



compensa le spese tra le parti.

Così deciso.

Nola, 18.11.2020

Il G.O.P

Michele Marchese



UFFICIO GIUDICE DI PACE
NOLA
18.11.2020